

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CERTIFICAZIONE N. 43

Oggetto: Richiesta di certificazione della Relazione tecnico-finanziaria dell'Ipotesi di Accordo decentrato sottoscritta in data 7 novembre 2024 per la definizione della suddivisione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'ambito dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del Nuovo Accordo Quadro regionale di lavoro in materia di diritti sindacali, di elezioni per la determinazione della rappresentatività sindacale nonché per la determinazione e fruizione dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali per l'area delle categorie e della dirigenza del Comparto unico regionale sottoscritto il 22 dicembre 2016.

Il Collegio dei Revisori dei conti della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle persone del Presidente dottor Fabio Michelone e dei componenti ordinari dottor Pietro Boraschi e dottor Marco Ricciardiello;

Vista la richiesta di controllo, ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 in ordine all'ipotesi di accordo collettivo decentrato afferente la definizione dei criteri per la suddivisione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'ambito dell'Amministrazione regionale, sottoscritta il 7 novembre 2024, trasmessa a questo Collegio il 12 novembre 2024 con nota prot. n. 29552/UP sottoscritta con firma digitale dalla dottoressa Gabriella Morelli, Presidente della delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata dell'Amministrazione regionale;

Visti:

- la legge regionale 15 giugno 2021, n. 14 che al comma 7 dell'art. 2 così recita: «Il Collegio svolge, inoltre, le seguenti funzioni: [...] b) vigila, mediante rilevazioni a campione, nei confronti della Regione e del Consiglio regionale, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità; c) effettua il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione

collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge»;

- la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 ad oggetto: «Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale» ed in particolare il testo del co. 9 dell'art. 47 che così recita: «A corredo di ogni contratto collettivo decentrato o di settore, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, redigono una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa. Tali relazioni sono certificate dagli organi di revisione o di controllo degli stessi enti e, per l'Amministrazione regionale, dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c), della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14, istitutiva dello stesso»;
- il testo: «Nuovo accordo quadro regionale di lavoro in materia di diritti sindacali, di elezioni per la determinazione della rappresentatività sindacale nonché per la determinazione e fruizione dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali per l'area delle categorie e della dirigenza del comparto unico regionale nonché dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale», sottoscritto, il 22 dicembre 2016, dai rappresentanti dei lavoratori e dall'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali;
- il documento: «relazione illustrativa e tecnico-finanziaria» relativo al suddetto accordo in esame e trasmesso anch'esso il 12 novembre u.s.;

Considerato che dalla suddetta ipotesi di accordo risulta quanto segue:

- a) le parti, sulla base di quanto stabilito al co. 2 e al co. 3 dell'art. 10 dell'accordo suddetto del 2016, hanno determinato le aree omogenee di rischio tra cui ripartire i dieci rappresentanti della sicurezza per quanto concerne la Regione (cfr. art. 3);
- b) ai fini del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81, le parti hanno stabilito che: «l'Amministrazione regionale non è considerata come un'unica azienda» bensì composta, dal punto di vista della sicurezza, da più di Datori di Lavoro, ciascuno a capo di un Dipartimento, che il presente accordo decentrato raggruppa in sei aree di

rischio omogeneo, tra le quali ripartisce i complessivi dieci rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- c) non sono previsti dal testo in esame compensi o indennità o somme in denaro ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sopraccitati per le specifiche funzioni che gli stessi andranno a svolgere, fatto confermato dalla relazione illustrativa;
- d) a carico della Regione è invece «la formazione iniziale e di aggiornamento dei RLS eletti dai dipendenti ovvero designati congiuntamente dalle RSI (se presenti) ai sensi e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008» (cfr. art. 4 testo in esame). Gli oneri appena citati sono tuttavia compresi negli stanziamenti per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza a valere sui capitoli di spesa assegnati alla competente S.O. Sicurezza e logistica della Regione (cfr. relazione suddetta)

Tutto quanto sopra esposto, il Collegio rileva che dall'esame della suddetta ipotesi di accordo e dalla allegata relazione non emergono oneri legati alla contrattazione collettiva e pertanto ai sensi dell'articolo 47 comma 9 della LR 22/2010

CERTIFICA,

la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria attestante l'assenza di maggiori oneri a carico del bilancio regionale dell'Ipotesi di accordo collettivo suddetto relativo alla definizione della suddivisione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Addì, 19 novembre 2024

(Dott. Fabio Michelone) - Presidente

(firmato digitalmente)

(Dott. Pietro Boraschi) – Componente

(firmato digitalmente)

(Dott. Marco Ricciardiello) – Componente

(firmato digitalmente)